



Direzione Amministrativa

AZIENDA SANITARIA LOCALE
TARANTO
REGISTRO UFFICIALE
0064581 - 06/04/2018 - USCITA
Classifiche: 14.01
Allegato 0

Trasmissione a mezzo email istituzionale

Alla SSD Affari Generali
Ufficio Recupero Crediti da prestazioni sanitarie

OGGETTO: Disposizione interpretativa dell'art. 12 lettera a) del Regolamento Aziendale in materia di recupero crediti da prestazioni sanitarie, approvato con Deliberazione n. 2223/17.

In relazione alle questioni sottoposte allo scrivente per le vie brevi da parte di codesta Struttura circa i certificati medici presentati dai cittadini a giustificazione della mancata disdetta della prenotazione entro i termini stabiliti, (molti dei quali riportano una data "posteriore" rispetto a quella della patologia osservata dallo stesso medico, ovvero attestazioni puramente anamnestiche), si chiarisce quanto segue.

La ASL TA, con la deliberazione n. 2223/2017, ha adottato il Regolamento Aziendale in materia di recupero crediti da prestazioni sanitarie, tra i quali, all'art. 7 è disciplinato quello derivante dalla mancata disdetta della prenotazione nei termini di legge.

L'art. 12 (*Cause giustificative*) del Regolamento Aziendale prevede che la ASL TA non proceda al recupero del credito per la "mancata disdetta della prenotazione nei termini di legge", per le nove cause giustificative ivi individuate, fra le quali, alla lettera a), vi è la **malattia**.

Per giustificare lo stato di malattia, l'assistito deve presentare alla ASL TA un **certificato medico**.

L'art. 7 del DPCM del 26/03/2008 definisce il "certificato medico" come "l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità dei fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 663/1979 convertito con modificazioni dalla legge n. 33/80".

Da ciò si deduce che "tecnicamente" il certificato medico di malattia è quello che attesta l'incapacità temporanea al lavoro.

L'art. 45 dell'ACN dei medici di Medicina Generale, nel definire i compiti del medico di assistenza primaria nell'esercizio della professione, al comma 2 individua gli strumenti attraverso i quali espleta le sue funzioni.

A tal riguardo il medico rilascia le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna ed alle scuole secondarie superiori (lettera f); la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive (lettera g); la certificazione per incapacità temporanea a lavoro (lettera h); le certificazioni di cui all'art. 2 L. 33/80 ed all'art. 15 L. 155/81 (lettera i); la certificazione per riammissione al lavoro degli alimentaristi laddove previste (lettera j).

Tutti gli altri certificati che il medico di assistenza primaria rilascia, diversi da quelli indicati al capoverso precedente, sono emessi in regime di attività libero professionale.

Da un punto di vista giuridico, i certificati rilasciati dai medici dipendenti pubblici sono considerati "atti pubblici" in quanto il medico che li redige ha la funzione di pubblico ufficiale. Invece, i certificati rilasciati dai medici convenzionati sono considerato "certificazioni amministrative", in quanto il medico che li redige ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Infine, i certificati rilasciati dai medici liberi professionisti sono considerati "scritture private", in quanto il medico che li redige svolge un servizio di pubblica utilità.

Ai sensi dell'art. 2702 c.c. le scritture private fanno fede, fino a querela di parte, della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura privata è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è regolarmente considerata come riconosciuta.



Direzione Amministrativa

Il certificato medico, inoltre, a prescindere dalla qualificazione, rappresenta un documento che contiene una dichiarazione scritta nella quale si attesta la sussistenza di fatti obiettivi riscontrati dalla percezione visiva, auditiva e intellettuale del medico nell'esercizio della sua attività professionale ed è destinato a conferire rilevanza giuridica nei confronti di terzi a fatti che il medico accerta come veri.

I requisiti formali di una corretta certificazione sono l'intestazione del medico certificante, le generalità del paziente che lo richiede, l'oggetto della certificazione con diagnosi e prognosi di malattia, la firma del medico, la data ed il luogo di redazione.

I requisiti sostanziali sono quelli attinenti all'attestazione di fatti obiettivi tecnicamente rilevabili, passibili anche di controllo da parte dei terzi.

Pertanto, il certificato medico, deve contenere dati certi, obiettivi valutabili anche da terzi.

Anche il codice deontologico impone al medico, nella redazione dei "certificati medici", di usare affermazioni che derivino da constatazioni dirette personalmente effettuate, tramite visita medica, oppure sulla base di documentazione oggettiva, ad esempio i referti (art. 22 del Codice Deontologico).

Inoltre, allorché lo stato patologico non sia riscontrabile a mezzo dell'esame obiettivo e/o dagli accertamenti strumentali, il medico non può affermare di aver trovato il paziente affetto dalla patologia lamentata ma deve certificare unicamente che il paziente accusa i sintomi riferiti.

In questi casi, il medico deve adottare una formulazione dalla quale emerga chiaramente che trattasi di certificato puramente "anamnestico".

Tra i requisiti formali e sostanziali del certificato medico, si ribadisce, è richiesta la data di compilazione che deve essere sempre quella in cui il certificato è redatto.

Il "certificato storico" è l'attestazione di una situazione che si è già verificata nel passato e che il medico ricostruisce sulla base di documentazione dell'epoca. Si tratta di una certificazione "ora per allora". Questo tipo di certificazione è piuttosto frequente nell'ambito della medicina legale quando il medico svolge una funzione peritale, oppure quando il medico è chiamato a redigere atti aventi finalità assicurativa o previdenziale. Al contrario, un certificato "storico" non ha ragione di essere in altri contesti, come ad esempio per la certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti, perché il certificato deve essere contestuale all'accertamento della patologia e recare la stessa data dell'effettuazione della visita. Non è, quindi, consentito certificare a posteriori.

Alla luce di quanto innanzi, attesa la formulazione generica della disposizione del regolamento aziendale, al fine di individuare con chiarezza quale certificato medico è riconosciuto dalla ASL TA per giustificare la mancata disdetta di una prenotazione nei termini di legge, dovuta ad uno stato di malattia dell'assistito (lettera a), si ritiene utile e necessario formulare una interpretazione dell'art. 12 lettera a) del Regolamento Aziendale:

"Malattia (presentazione del certificato medico)", ove per certificato medico la ASL TA intende esclusivamente quelli espressamente richiamati dall'art. 45 lettere f), h) e j) del ACN (Accordo Collettivo Nazionale) del 23 marzo 2005 per come integrato con l'ACN del 29 luglio 2009, e dall'art. 44 lettera g) dell'ACN 15/12/2005- 29/07/2009.

Pertanto, dal giorno successivo alla data della presente disposizione, la ASL TA prenderà in considerazione solo il "certificato medico" rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta nelle ipotesi, rispettivamente, di cui alle lettere f), h), e j) dell'art. 45 dell'A.C.N. 23/03/2005 – 29/07/2009 e di cui alla lettera g) dell'art. 44 dell'ACN 15/12/2005- 29/07/2009.

Avendo questa ASL con la disposizione in oggetto generato un legittimo affidamento negli assistiti, i certificati medici rilasciati dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta presentati alla ASL TA sino alla data della presente disposizione non rientranti nelle categorie di cui alle lettere f), h), e j) dell'art. 45 A.C.N. 23/03/2005 – 29/07/2009 e di cui alla lettera g) dell'art. 44 dell'ACN 15/12/2005- 29/07/2009, verranno valutati nel seguente modo:

- con l'accoglimento, quelli riportanti data coincidente con il periodo di malattia certificato dal medico;



Direzione Amministrativa

- con il rigetto, quelli che riportano una data posteriore al periodo di malattia attestato dal medico, nonché quelli anamnestici.

Si dispone che venga data diffusione della presente disposizione agli assistiti della ASL TA mediante pubblicazione nel sito web aziendale e mediante trasmissione a tutte le Strutture aziendali interessate.

Taranto li 06/04/2018

Il Direttore Amministrativo
Dott. Andrea Chiari

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi

Il Direttore Sanitario
Dott. Vito Gregorio Dolacicco